



DAIKIN APPLIED EUROPE S.p.A.

Documento di Sintesi
relativo al

Modello di Organizzazione e Gestione
Decreto Legislativo n. 231/2001

“Modello Organizzativo”

Parte Speciale B
Reati ambientali

INDICE

1	I REATI AMBIENTALI.....	3
1.1	Premessa	3
1.2	La tipologia dei reati	3
1.3	I reati ambientali astrattamente configurabili in Daikin Applied Europe.....	7
1.4	Le attività sensibili.....	7
1.5	Gli impegni della Società in materia di tutela e salvaguardia dell’Ambiente	7
1.6	Principi e norme di comportamento per i Destinatari	9
1.7	Procedure specifiche	10
1.8	Verifiche e flusso informativo verso l’Organismo di Vigilanza	10

1 I REATI AMBIENTALI

1.1 Premessa

L'art. 25undecies ha inserito i reati ambientali all'interno della disciplina del D.lgs. 231/01. Esso è stato introdotto con il D.lgs. 7 luglio 2011 n. 121. (entrato in vigore il 16 agosto 2011) che ha dato attuazione alla direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 19 novembre 2008 sulla tutela penale dell'ambiente, nonché alla direttiva 2009/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativa all'inquinamento provocato dalle navi. In seguito, la L. 22 maggio 2015, n. 68, "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente", ha ampliato il quadro dei reati ambientali idonei a fondare una responsabilità amministrativa da reato dell'Ente, ove commessi nel suo interesse o vantaggio. Il nuovo testo legislativo, infatti, ha introdotto un nuovo "Titolo VI bis" al Libro II del Codice Penale e, all'art. 1, co. 8, ha modificato l'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001, introducendo, tra i c.d. "reati presupposto" talune delle fattispecie di nuovo conio.

Le condotte rilevanti che possono dare origine alla responsabilità amministrativa diretta per la Società, nel cui interesse o vantaggio è stato compiuto l'illecito, hanno per oggetto i reati di cui si fornisce la descrizione nel successivo paragrafo.

1.2 La tipologia dei reati

1.2.1 Reati previsti dal Codice Penale

a **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.).**

La norma punisce chiunque cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo (comma 1, n. 1) ovvero di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (comma 1, n. 2).

La pena è aumentata laddove l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette (comma 2).

b **Disastro ambientale (452-quater c.p.).**

La norma punisce chiunque cagioni abusivamente un disastro ambientale, dovendosi intendere con tale locuzione: l'alterazione irreversibile di un ecosistema (comma 2, n. 1); l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (comma 2, n. 2); l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi, ovvero per il numero delle persone esposte a pericolo (comma 2, n. 3).

La pena è aumentata laddove l'inquinamento sia prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette (comma 3).

c **Delitti colposi contro l'ambiente (452-quinquies c.p.).**

La norma punisce – con pena attenuata - la commissione con colpa (ovvero in assenza di volontà e per negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline) dei delitti di cui agli artt. 452bis e 452quater c.p. (comma 1).

La pena è ulteriormente diminuita laddove dalle condotte colpose di cui al primo comma derivi il (mero) pericolo di inquinamento o di disastro ambientale (comma 2).

d **Delitti associativi aggravati dallo scopo di commettere taluno dei delitti di cui al Libro II, Titolo VI bis, c.p. (452-octies c.p.).**

La norma contempla una circostanza aggravante del delitto di *associazione per delinquere* di cui all'art. 416 c.p., ove l'associazione sia diretta in via esclusiva o concorrente a commettere uno dei delitti previsti dal Titolo VIbis c.p. (comma 1), nonché una circostanza aggravante del delitto di *associazione per delinquere di stampo mafioso*, di cui all'art. 416bis c.p., per l'ipotesi in cui l'associazione mafiosa sia finalizzata: a) alla commissione di taluno dei delitti di cui al Titolo VI bis c.p.; b) all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale (comma 2).

Le pene sono ulteriormente aumentate nell'ipotesi in cui all'associazione appartengano pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio i quali esercitino funzioni o svolgano servizi in materia ambientale (comma 3).

e Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-sexies c.p.).

La norma punisce la condotta di chi abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni ovvero si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività (comma 1).

È contemplata la circostanza aggravante data dalla causazione di un pericolo di compromissione ovvero di deterioramento: delle acque, dell'aria, ovvero di porzioni significative del suolo o del sottosuolo (comma 2, n. 1); di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna (comma 2, n. 2).

Un più severo aumento di pena è previsto nell'ipotesi in cui dal fatto derivi pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

f Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

La norma contempla la cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, ovvero gestione in qualsiasi modo di ingenti quantitativi di rifiuti, con più operazioni ed attraverso l'allestimento di mezzi e di attività continuative organizzate; il tutto con il fine di conseguire un ingiusto profitto (comma 1). La pena è aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (comma 2).

g Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.).

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, uccida, catturi o detenga esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta ovvero distrugga, prelevi o detenga esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta.

h Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art.733-bis c.p.).

La norma punisce chiunque distrugga un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione.

1.2.2 Reati previsti dal Codice dell'Ambiente di cui al D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152:

a Inquinamento idrico (art. 137)

Le condotte contemplate dalla norma, idonee a fondare una responsabilità della Società sono le seguenti:

- scarico non autorizzato (o con autorizzazione sospesa o revocata) di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (comma 2);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione delle prescrizioni imposte con l'autorizzazione o da autorità competenti (comma 3);
- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o Province autonome o dall'Autorità competente (comma 5, primo e secondo periodo);
- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (comma 11);

scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di cui è vietato lo sversamento, salvo che in quantità minime e salva autorizzazione dell'autorità competente (comma 13).

b Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)

Le condotte contemplate dalla norma, idonee a fondare una responsabilità della Società sono le seguenti:

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a e b);
- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, primo periodo);
- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, comma 3, secondo periodo)
- attività non consentite di miscelazione di rifiuti, in violazione dell'art. 187 D. Lgs. 152/2006 (art. 256, comma 5)
- deposito temporaneo, presso il luogo di produzione, di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6).

c Omessa bonifica di siti precedentemente contaminati (art. 257)

Le condotte contemplate dalla norma, idonee a fondare una responsabilità della Società sono le seguenti: omessa bonifica, sulla base di progetto approvato dall'autorità competente, di siti interessati da inquinamento di suolo, sottosuolo, acque superficiali ovvero acque sotterranee mediante superamento delle concentrazioni soglia di rischio); omessa comunicazione dell'evento di inquinamento agli enti competenti a norma dell'art. 242 D. Lgs. 252/2006 (comma 1).

La pena è aggravata ove il fatto di inquinamento, cui non è seguita la bonifica, sia stato provocato da sostanze pericolose (comma 2).

d Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi; trasporto di rifiuti in mancanza della scheda del Registro relativo alla tracciabilità dei rifiuti (artt. 258 e 260bis)

Le condotte contemplate dalle due norme, idonee a fondare una responsabilità della Società sono le seguenti:

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto riguarda le informazioni relative a natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso durante il trasporto di rifiuti (art. 258, comma 4, secondo periodo);
- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti -; inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (art. 260bis, comma 6);
- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda del Registro relativo alla tracciabilità dei rifiuti – Area movimentazione o in mancanza di certificato analitico dei rifiuti, nonché uso di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati (art. 260bis, commi 6 e 7, secondo e terzo periodo);
- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda del Registro relativo alla tracciabilità dei rifiuti – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260bis, comma 8, primo periodo).

La condotta di cui al comma 8, secondo periodo, è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi (260bis, comma 8, secondo periodo).

e Traffico illecito di rifiuti (art. 259)

La condotta contemplata dalla norma, idonea a fondare una responsabilità della Società consiste nella spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, comma 1).

La pena è aumentata se la spedizione riguarda rifiuti pericolosi (art. 259, comma 1, ultima parte).

g Inquinamento atmosferico (art. 279)

La condotta contemplata dalla norma, idonea a fondare una responsabilità della Società, consiste nella violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, la quale determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (comma 5).

1.2.3 Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di estinzione e detenzione di animali pericolosi

Le condotte contemplate dalla legge speciale e richiamate dall'art. 25^{undecies} D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- importazione, esportazione, riesportazione, trasporto, transito e utilizzo illeciti di specie animali (in assenza di valido certificato o licenza, o in contrasto con le prescrizioni dettate da tali provvedimenti); detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita ed esposizione per la vendita o per fini commerciali di esemplari senza la prescritta documentazione; commercio illecito di piante riprodotte artificialmente (art. 1, co. 1 e 2 e art. 2, co. 1 e 2). Le condotte di cui agli artt. 1, co. 2, e 2, co. 2, sono aggravate nel caso di recidiva e di reato commesso nell'esercizio di attività di impresa.
- la falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3-bis, co. 1);
- la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4).

1.2.4 Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

Le condotte contemplate dalla legge speciale e richiamate dall'art. 25^{undecies} D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6).

1.2.5 Reati previsti dal D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di inquinamento dell'ambiente marino provocato da navi

Le condotte contemplate dalla legge speciale e richiamate dall'art. 25^{undecies} D.Lgs. 231/2001 sono le seguenti:

- il versamento in mare, ovvero la causazione dello sversamento – da parte di navi di qualsivoglia nazionalità - di sostanze inquinanti, commessi con colpa (art. 9, comma 1);
- il versamento in mare, ovvero la causazione dello sversamento - da parte di navi di qualsivoglia nazionalità - di sostanze inquinanti, commessi con dolo (art. 8, comma 1).

Le condotte di cui agli artt. 8 e 9 sono aggravate nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (rispettivamente, artt. 8, comma 2 e 9, comma 2). Le norme richiamate sanzionano il comandante, l'equipaggio, il proprietario e l'armatore.

1.3 I reati ambientali astrattamente configurabili in Daikin Applied Europe

OMISSIS

1.4 Le attività sensibili

OMISSIS

1.5 Gli impegni della Società in materia di tutela e salvaguardia dell'Ambiente

Daikin Applied Europe si impegna a svolgere la propria attività nel pieno rispetto della normativa cogente in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente che esprime e realizza attraverso una Politica Ambientale volta ad ottenere:

- il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutta la struttura direttiva, dell'insieme dei dipendenti e di coloro che lavorano per conto dell'organizzazione verso una cultura di responsabilità, di partecipazione e di sostegno per l'ambiente;
- l'adozione, la promozione e il mantenimento di un sistema di gestione per l'ambiente in accordo alla normativa ISO 14001:2015 ed in conformità a quanto disposto dal Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/01;
- l'impegno costante nel garantire che tutte le attività vengano condotte nel pieno rispetto delle prescrizioni legali applicabili, nonché di tutte le regole di gruppo che riguardano la tutela e la salvaguardia dell'ambiente al fine di prevenire la possibile commissione dei reati che farebbero sorgere, in capo alla Società, una responsabilità amministrativa ai sensi del D.lgs. 231/01 art. 25-undecies;
- la ricerca di opportunità di continuo miglioramento delle prestazioni ambientali, dei processi e dei prodotti offerti ed un impegno continuo nella prevenzione dell'inquinamento e del relativo rischio di reato associato;
- l'impegno costante nella prevenzione dei potenziali reati ambientali, di cui D.lgs. 231/01 art. 25undecies, anche mediante il ricorso ad azioni che consentano alla Società di adeguarsi con anticipo ai requisiti della legislazione ambientale attesa, in modo da minimizzare i rischi di reato;
- la progettazione dei prodotti minimizzando l'impatto ambientale durante la costruzione, l'utilizzo, la manutenzione e la dismissione, con il ricorso economicamente praticabile alle migliori tecnologie disponibili;
- la comunicazione della politica e degli obiettivi del sistema di gestione ambientale alle parti interessate, al fine di rendere note le strategie aziendali, ascoltando le opinioni di persone sia all'interno che all'esterno dell'azienda per migliorare costantemente i nostri sforzi di conservazione ambientale e di rispetto della legislazione cogente;
- la consapevolezza del personale, coinvolto nei processi ritenuti sensibili, rispetto ai rischi potenziali di reato di cui al D.lgs. 231/01 art. 25undecies;
- il monitoraggio costante dei processi aziendali al fine di ridurre gli impatti ambientali ed i relativi rischi di reato associati;
- la riduzione delle emissioni di CO2 attraverso soluzioni che consentano il risparmio energetico e attraverso l'utilizzo del 100% di energia prodotta da fonti rinnovabili;
- la riduzione della quantità complessiva di rifiuti mandati in discarica attraverso un'attenta gestione differenziata per consentire il riciclaggio dei rifiuti tramite la sensibilizzazione continua del personale e l'utilizzo efficace delle risorse;

- la riduzione del consumo di acqua nelle attività produttive attraverso investimenti mirati alle infrastrutture;
- la gestione ottimale delle acque reflue al fine di contribuire al miglioramento della qualità delle acque superficiali del territorio;
- la previsione di adeguate risorse finanziarie al fine di rendere possibile il perseguimento degli obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali e, in modo particolare, in grado di assicurare la conformità normativa in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente;
- la realizzazione di idonei interventi formativi per il personale aziendale rispetto ai rischi potenziali di reato di cui al D.lgs. 231/01 art. 25undecies;
- l'implementazione di un idoneo sistema di monitoraggio sul rispetto delle prescrizioni legali/autorizzatorie applicabili;
- la previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello Organizzativo al fine di prevenire i reati ai sensi dell'art. 25undecies del D.lgs. 231/01;
- la previsione di idonei flussi informativi da parte del personale dipendente verso l'Organismo di Vigilanza della Società in merito agli incidenti – occorsi o sventati - e con riguardo ad ogni criticità capace di determinare una possibile mancata conformità legislativa.

Con riguardo alla gestione degli aspetti ambientali Daikin Applied Europe ha dunque definito una idonea struttura organizzativa ed ha volontariamente implementato, per tutte le sedi, un Sistema di Gestione Ambientale, ciò nella convinzione che esso sia uno strumento di fondamentale importanza per consentire il continuo rispetto della normativa ambientale e il miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali. Per le sedi di Settala ed Ariccia il sistema è certificato in conformità alla norma ISO 14001:2015, Daikin Applied Europe, con il proprio Sistema di Gestione Ambientale, assicura:

- una chiara definizione di ruoli e responsabilità in ambito ambientale. **OMISSIS**
- il continuo aggiornamento della propria analisi ambientale;
- la definizione e l'aggiornamento della politica ambientale;
- la definizione di obiettivi e traguardi di miglioramento;
- l'esistenza di idonee procedure per il controllo operativo;
- l'esistenza di un Piano di monitoraggio;
- idonee attività di sorveglianza e controllo degli aspetti ambientali significativi; **OMISSIS**
- la conduzione di periodiche attività di auditing sul Sistema di Gestione Ambientale. **OMISSIS**
- la formazione e l'aggiornamento del proprio personale che esegue operazioni che potrebbero provocare impatti significativi sull'ambiente. **OMISSIS**
- l'evidenza (registrazioni) circa l'attuazione e funzionamento del Sistema di Gestione Ambientale e l'adeguata gestione della relativa documentazione. **OMISSIS**
- la valutazione continua, da parte dell'Alta Direzione, circa l'efficienza e l'efficacia del Sistema di Gestione Ambientale (riesami);
- l'adozione di una specifica procedura per la gestione delle emergenze aventi un potenziale impatto ambientale. **OMISSIS**

- il periodico monitoraggio degli aspetti dell'attività aziendale di rilievo ambientale, la comparazione dei relativi risultati con gli esiti dei monitoraggi precedenti e la verifica della congruità tra i protocolli esistenti e gli esiti del monitoraggio;
- l'inserimento, tra le voci di bilancio, di risorse specificamente destinata alla prevenzione del rischio ambientale e penale – ambientale.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, al fine di prevenire la commissione dei reati considerati nella presente Parte Speciale, la Società deve altresì assicurare:

OMISSIS

1.6 Principi e norme di comportamento per i Destinatari

I Destinatari, individuati alla stregua di quanto specificato nella Parte Generale (punto 3.5) **devono**:

- astenersi dal porre in essere condotte capaci di realizzare i reati di cui all'art. 25^{undecies} del Decreto;
- astenersi dal porre in essere condotte che, sebbene non integrino le ipotesi di cui all'art. 25^{undecies} del Decreto, siano potenzialmente in grado di configurarle;
- agire nel rispetto dei poteri di rappresentanza, di firma, nell'ambito delle deleghe e procure conferite;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività.

Nello svolgimento delle attività considerate a rischio, al fine di prevenire la commissione dei reati considerati nella presente Parte Speciale, ai Destinatari è fatto espresso obbligo di attenersi alle regole di condotta di seguito indicate nonché al rispetto dei principi di comportamento contenuti nei sotto menzionati documenti organizzativi:

- attenersi alla Politica Ambientale aziendale;
- operare nel pieno rispetto delle leggi vigenti in materia ambientale;
- osservare i principi di comportamento indicati nella presente parte speciale, nel Codice Etico e nel sistema di gestione per la qualità e l'ambiente definito in conformità alla norma ISO 14001:2015;
- osservare le regole, le procedure e le istruzioni operative aziendali volte a prevenire la possibile commissione dei reati ambientali di cui all'art. 25^{undecies} del D.lgs. 231/01, la violazione delle quali comporterà la possibile erogazione di sanzioni disciplinari in conformità a quanto previsto nel sistema disciplinare adottato dalla Società ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- conoscere l'organigramma aziendale e gli schemi organizzativi;
- attenersi alle disposizioni e le istruzioni impartite dalle funzioni responsabili;
- redigere e custodire la documentazione relativa al rispetto delle prescrizioni in materia ambientale, consentendo, in tal modo, il controllo sui comportamenti e le attività svolte;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale;
- partecipare ai programmi di formazione.

Ai medesimi soggetti, in particolare, è fatto altresì espresso **divieto** di:

- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- conferire l'attività di gestione dei rifiuti a soggetti non dotati di apposita autorizzazione per il loro smaltimento e recupero;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli (non pericolosi);
- impedire l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare o alterare il certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del Registro relativo alla tracciabilità dei rifiuti – Area Movimentazione.

1.7 Procedure specifiche

OMISSIS

1.8 Verifiche e flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza esegue periodici controlli sulle attività a rischio, sopra indicate, al fine di verificarne la coerenza con le prescrizioni contenute nel Modello Organizzativo e, in modo particolare, con le procedure che la Società ha definito per disciplinare lo svolgimento delle attività sensibili.

Tutte le funzioni aziendali, apicali e/o sottoposte all'altrui direzione, nonché i componenti gli organi sociali, hanno l'obbligo di informare prontamente l'OdV a fronte di richieste dallo stesso formulate o al verificarsi di eventi o circostanze tali da far presumere la commissione di un possibile reato di cui all'art. 25undecies D.lgs. 231/01.

L'OdV, con particolare riguardo ai reati ambientali, è destinatario, anche tramite la procedura di *whistleblowing*, del seguente flusso informativo:

OMISSIS